



---

A.P.I.CO., in collaborazione con gli Sponsor, pubblica la circolare **N. 2/2021** dell'Ordine

---

IN COLLABORAZIONE CON:



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113  
22100 Como - Tel. +39 031.26.74.31  
[www.peritiindustriali.como.it](http://www.peritiindustriali.como.it)

**NEWS LETTER**

---

**INDICE:**

- Notizie dal Cnpi
- Ambiente
- Catasto
- Cerco/offro lavoro
- Edilizia
- Elettrotecnica
- Fiscale
- LL.PP.
- Sicurezza
- Urbanistica
- Vigili del Fuoco



**CNPI**

DAL CNPI



**CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*Roma, 12 febbraio 2021*

*Prot.326/GE/df*

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

LORO SEDI

**Oggetto:** applicativo ed esempi pratici per la determinazione dei corrispettivi riferiti alle attività professionali necessarie per accedere alle detrazioni fiscali del 110% sull'eco e sisma bonus, conformemente al DM 17-06-2016.

Per rispondere all'esigenza di determinare l'importo delle prestazioni professionali detraibili al 110%, ai sensi dell'art. 119 del DL 34/2020, convertito in Legge 77/2020, abbiamo costituito un Gruppo di Lavoro che realizzasse uno strumento per agevolare la determinazione dei compensi riconducibili alle attività professionali svolte dagli iscritti per l'efficientamento energetico e la riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente.

Il lavoro si è svolto in contemporanea con una analoga iniziativa della Rete Professioni Tecniche che ha definito i criteri di determinazione dei compensi per le attività svolte da tutte le professioni aderenti alla Rete, per le diverse attività di competenza degli iscritti alle varie Categorie Professionali.

Precisando che le indicazioni date dal Gruppo di Lavoro costituito dal CNPI coincidono con quelle della RPT - differenziandosi unicamente per avere focalizzato l'attenzione sulle prestazioni di competenza degli iscritti alla Categoria dei Periti Industriali -, informiamo che sul sito del CNPI è disponibile un foglio elettronico sviluppato dal Gruppo di Lavoro con alcuni esempi utili a chiarire le modalità di determinazione dei compensi professionali secondo i parametri di cui al DM 17-06-2016.

Ritenendo si tratti di indicazioni utili per gli iscritti che opereranno in questo campo, Vi invitiamo a dare diffusione all'iniziativa. Tuttavia, ci preme di evidenziare che l'applicativo fornisce risposte e simulazioni a carattere indicativo; quindi, nonostante l'impegno profuso nella realizzazione, non è da escludere la possibilità di errori e per questo motivo l'utente è tenuto sempre a controllare l'esattezza dei calcoli.

Nel ringraziare i componenti del Gruppo di Lavoro formato dai Colleghi Maurizio Segreto, Massimo Soldati, Emilio Pontarollo, Giampiero Giovannetti, Alessandro Maffucci e Vanore Orlandotti, coordinati dal Vice Presidente Sergio Comisso, per il lavoro svolto e per il supporto offerto a beneficio della Categoria, è gradita l'occasione per augurare a tutti buon lavoro.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(Antonio Daniele Barattin)



IL PRESIDENTE  
(Giovanni Esposito)



Link di riferimento: <http://www.cnpi.eu/superbonus-110-dal-cnpi-uno-strumento-per-determinare-i-corrispettivi-per-attivita-professionali/>



## AMBIENTE

### AMBIENTE

#### **MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD) ANNO 2021**

*D.P.C.M. 23.12.2020 (G.U. N. 39 del 16.02.2021)*

#### **Pubblicato il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l'anno 2021. Ecco i moduli con le istruzioni per la compilazione della comunicazione rifiuti**

E' stato pubblicato il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) 2021, contenuto nel DPCM del 23 dicembre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39/2021; sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2021.

Considerata la necessità di adottare, per l'anno 2021, un nuovo MUD, in sostituzione di quello pre-vigente, come richiesto dal MISE e dal Ministero dell'ambiente, è sostituito integralmente il modello precedente allegato al DPCM del 24 dicembre 2018.

Rimangono tuttavia immutate le informazioni da comunicare, le modalità per la trasmissione, nonché le istruzioni per la compilazione del modello.

#### **Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale**

Ricordiamo che il Modello Unico, istituito con la Legge n. 70/1994, è un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, quelli raccolti e trasportati e quelli smaltiti e, avviati al recupero, nell'anno precedente la dichiarazione.

Il modello va presentato, di norma, entro il 30 aprile di ogni anno.

#### **La Legge n.70/1994**

Ricordiamo che la legge 70/1994 prevede che tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti, e dalle relative norme di attuazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, siano soddisfatti attraverso la presentazione di un Modello Unico di Dichiarazione ambientale, alla Camera di commercio, Industria ed Artigianato e Agricoltura competente per territorio, in cui ha sede l'unità locale cui si riferisce la dichiarazione.

Deve essere presentato, per via telematica, un MUD per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.

## **Il DPCM del 2021 e la comunicazione rifiuti**

Il nuovo decreto contiene i modelli e le istruzioni per la presentazione delle seguenti comunicazioni:

1. Comunicazione Rifiuti,
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso,
3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio,
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche,
5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione,
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

I soggetti tenuti alla presentazione del MUD/Comunicazione Rifiuti, sono individuati dalla normativa seguente:

- dall'articolo 189, commi 3 e 4 del dlgs 152/2006 come modificato dal dlgs 116/2020;
- dall'articolo 4, comma 6, del dlgs n. 182/2003.

In particolare, i soggetti tenuti alla presentazione del MUD, per le sue diverse parti, sono:

- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.lgs. 152/2006 che hanno più di dieci dipendenti;
- i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi; • i gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183 comma 1 lettera pp) del dlgs 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell'articolo 189, comma 4, del D.lgs. 152/2006. Sono esonerati dall'obbligo di presentazione:
  - gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila;
  - le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, del dlgs 152/2006, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti;
  - le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g);
  - i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa. Allegati al

DPCM 2021

Nel decreto sono presenti i 4 allegati:

- Allegato 1, suddiviso nei seguenti paragrafi:
  1. Articolazione del modello Unico
  2. Istruzioni per la compilazione, soggetti obbligati
  3. Presentazione del modello
  4. Comunicazione rifiuti semplificata
  5. Sezione anagrafica
  6. Comunicazione rifiuti
  7. Comunicazione veicoli fuori uso
  8. Comunicazione imballaggi
  9. Comunicazione RAEE
  10. Comunicazione Rifiuti Urbani e Assimilati
  11. Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche
    - Allegato 2: Modulo
    - Allegato 3: Schede e moduli specifici
    - Allegato 4: Indicazioni per la presentazione, caratteristiche del file di esportazione

*Link di riferimento: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/16/21A00773/sg>*



# CATASTO

CATASTO

## COMUNE DI UGGIATE TREVANO - NUOVA CARTOGRAFIA CATASTALE



Direzione Provinciale di Como

Ufficio Provinciale -Territorio

Prefettura - Ufficio Territoriale del  
Governo di Como

Commissione Tributaria Provinciale di  
Como

Comune di Uggiate Trevano

Ordini professionali della Provincia  
di Como

*e, p.c.* Direzione Centrale Servizi Catastali,  
Cartografici e di Pubblicità Immobiliare  
Direzione regionale della Lombardia  
- Area di Staff  
- Ufficio Servizi catastali, cartografici e di  
pubblicità immobiliare  
- Ufficio Organizzazione e Controllo di  
gestione

### ***OGGETTO: Progetto cartografia in Regione Lombardia - Preavviso di Pubblicazione Comune di Uggiate Trevano (CO)***

Comunico che sono state ultimate le operazioni di verifica straordinaria per il riordino fondiario del Comune di Uggiate Trevano (CO), con formazione della nuova cartografia catastale derivata da rilievo aerofotogrammetrico.

Tanto premesso, si avvisa che a decorrere dal 08 marzo 2021 e fino al 06 aprile 2021 è prevista la pubblicazione presso questa sede d'Agenzia, all'albo pretorio e on-line del Comune di Uggiate Trevano degli atti concernenti la nuova cartografia catastale e le variazioni dei correlati atti censuari del Catasto Terreni del Comune di Uggiate Trevano.

In esecuzione delle disposizioni dell'art. 10 della legge 1° ottobre 1969 n. 679, del decreto ministeriale 20 luglio 1970 e dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, saranno pubblicati i seguenti atti:

1. la mappa particellare attuale;
2. la mappa particellare della nuova cartografia risultante a seguito della verifica straordinaria;
3. il prospetto delle variazioni predisposte per l'aggiornamento censuario degli immobili del Catasto Terreni;
4. il prospetto dei soggetti intestatari delle particelle di Catasto Terreni interessate dalle variazioni di cui al punto 3.

Questi atti saranno consultabili per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione. Durante il periodo di pubblicazione e nei trenta giorni successivi è consentito ai possessori dei beni, che sono stati oggetto di verifica, o loro delegati regolarmente autorizzati, di consultare, gli atti e la banca dati del catasto attuale, per desumere ulteriori informazioni sulla trattazione dei beni anzidetti.

Per consultare gli atti di proprio interesse i possessori dovranno dimostrare la loro qualità di aventi diritto sui beni predetti e se regolarmente intestati in catasto è sufficiente l'esibizione di un documento di riconoscimento, in caso contrario dovrà essere esibito, unitamente al predetto documento di riconoscimento, anche un altro documento pubblico, idoneo a dimostrare la loro qualità di possessori.

Se il possessore riterrà che i risultati delle variazioni pubblicate non siano fondati, in tutto o in parte, potrà chiedere che siano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano.

Entro 60 giorni dalla conclusione della pubblicazione degli atti sopra riportati, i soggetti interessati potranno proporre ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Como. Quando l'esito della verifica straordinaria comporta l'attribuzione o la modifica della rendita catastale dei terreni l'Ufficio provvederà alla notifica ai sensi dell'art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000.

IL DIRETTORE PROVINCIALE AD INTERIM  
Angela Calcò  
(firmato digitalmente)

*Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente*

**Pubblicazione delle variazioni accertate a seguito della verifica straordinaria e formazione della nuova cartografia catastale derivata da rilievo aerofotogrammetrico del Comune di Uggiate Trevano**

In esecuzione delle disposizioni dell'art. 10 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, del decreto ministeriale 20 luglio 1970 e dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, si avvertono i possessori dei beni ubicati nel Comune di Uggiate Trevano che a partire dal 08/03/2021 presso la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Como Ufficio Provinciale - Territorio, via Italia Libera n. 4; la sede municipale del Comune di Uggiate Trevano; l'albo pretorio *on-line* del Comune di Uggiate Trevano; sono pubblicati i seguenti atti:

1. la mappa particellare vigente;
2. la mappa particellare della nuova cartografia risultante a seguito della verifica straordinaria;
3. il prospetto delle variazioni predisposte per l'aggiornamento censuario degli immobili del Catasto Terreni;
4. il prospetto dei soggetti intestatari delle particelle di Catasto Terreni interessate dalle variazioni di cui al punto 3.

Questi atti sono consultabili per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire dalla pubblicazione, fino al 06/04/2021 incluso.

Durante il periodo di pubblicazione e nei trenta giorni successivi è consentito ai possessori dei beni, che sono stati oggetto di verifica, o loro delegati regolarmente autorizzati, di consultare, presso la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Como Ufficio Provinciale - Territorio, gli atti e la banca dati del catasto vigenti, per desumere ulteriori informazioni sulla trattazione dei beni anzidetti.

Per consultare gli atti di proprio interesse i possessori devono dimostrare a questo Ufficio la loro qualità di aventi diritto sui beni predetti e se regolarmente intestati in catasto è sufficiente l'esibizione di un documento di riconoscimento, in caso contrario dovrà essere esibito, unitamente al predetto documento di riconoscimento, anche un altro documento pubblico, idoneo a dimostrare la loro qualità di possessori.

Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni pubblicate non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano.

Entro 60 giorni dalla conclusione della pubblicazione degli atti sopra riportati, i soggetti interessati possono proporre reclamo-ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Como. Quando l'esito della verifica straordinaria comporta l'attribuzione o la modifica della rendita catastale dei terreni l'Ufficio provvederà alla notifica ai sensi dell'art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000.

**\*\*\* INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE \*\*\*****Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze**

Se Lei ritiene che gli esiti della verifica non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Como indicata in intestazione il riesame degli atti, allegando alla domanda la documentazione riportante gli elementi e i dati che giustificano la richiesta (art. 2 quater del D.L. n. 564/1994 e Dm n. 371/1997). La domanda non sospende i termini previsti per la proposizione del ricorso al giudice tributario.

Se le informazioni riportate negli atti pubblicati (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete può rivolgersi direttamente a questo Ufficio o inviare una segnalazione *on-line* tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

**Ricorso/reclamo mediazione per controversie catastali**

*Quando e come presentare ricorso/reclamo (art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992, inserito dal D.L. n. 98/2011)*

Gli atti possono essere impugnati entro 60 giorni dalla data di fine pubblicazione. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1, L. n. 742/1969, come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014). Il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. L'istituto della mediazione ha la finalità di prevenire le liti, che possono essere risolte senza ricorrere al giudice tributario, e garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia. Il ricorso è improcedibile se viene proposto prima della scadenza del termine di 90 giorni previsto per la conclusione della mediazione. Dalla scadenza dei 90 giorni Lei ha trenta giorni di tempo per costituirsi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.

**A chi presentare il ricorso**

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente e notificato alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Como, indicato in intestazione.

**Come notificare il ricorso**

Il ricorso deve essere notificato tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questa Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Como [dp.como@pce.agenziaentrate.it](mailto:dp.como@pce.agenziaentrate.it)

**Dati da indicare nel ricorso**

- la Commissione Tributaria Provinciale a cui si presenta il ricorso
- le generalità e il codice fiscale di chi presenta il ricorso
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, che equivale all'elezione di domicilio
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale
- la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate contro cui si presenta ricorso
- gli estremi dell'atto impugnato
- l'oggetto e i motivi del ricorso
- le conclusioni, che contengono la richiesta rivolta alla Commissione Tributaria Provinciale e la dichiarazione da cui risulta il valore della lite, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3-bis del DPR n. 115/2002)
- la firma digitale del difensore incaricato, le relative generalità e la categoria a cui appartiene.

Per la natura della controversia concernente gli atti oggetto di pubblicazione Lei deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore abilitato, appartenente a una delle categorie indicate nei commi 3 e 5 dell'art. 12 del Dlgs n. 546/92.

**Come costituirsi in giudizio**

La costituzione in giudizio deve avvenire, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria ([www.giustiziatributaria.gov.it](http://www.giustiziatributaria.gov.it)), entro il termine di 30 giorni decorrente dal novantesimo giorno successivo alla notifica tramite PEC del ricorso/reclamo. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Ai fini della costituzione in giudizio devono inserite tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e devono essere depositati mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto impugnato e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

L'importo del contributo unificato da versare è quello determinato per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). L'indicazione che la controversia è di valore indeterminabile deve risultare da un'apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

La parte che perde in giudizio può essere condannata al pagamento delle spese.

Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, oppure non viene indicato il codice fiscale del ricorrente, il contributo unificato è aumentato fino della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

Responsabile del procedimento è il direttore dell'Ufficio (art. 5, Legge n. 241/1990).

**Informazioni**

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Per ulteriori chiarimenti in merito agli atti pubblicati Lei può rivolgersi personalmente all'Urp della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Como Ufficio Provinciale - Territorio, via Italia Libera, 4 dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30 o telefonicamente al numero 03133781



Direzione Provinciale di Como

Ufficio Provinciale -Territorio

Prefettura - Ufficio Territoriale del  
Governo di Como

Commissione Tributaria Provinciale di  
Como

Comune di Faloppio

Ordini professionali della Provincia  
di Como

*e, p.c.* Direzione Centrale Servizi Catastali,  
Cartografici e di Pubblicità Immobiliare

Direzione regionale della Lombardia

- Area di Staff

- Ufficio Servizi catastali, cartografici e di  
pubblicità immobiliare

- Ufficio Organizzazione e Controllo di  
gestione

***OGGETTO: Progetto cartografia in Regione Lombardia - Preavviso di  
Pubblicazione Comune di Faloppio (CO)***

Comunico che sono state ultimate le operazioni di verifica straordinaria per il riordino fondiario del Comune di Faloppio (CO), con formazione della nuova cartografia catastale derivata da rilievo aerofotogrammetrico.

Tanto premesso, si avvisa che a decorrere dal 08 marzo 2021 e fino al 06 aprile 2021 è prevista la pubblicazione presso questa sede d'Agenzia, all'albo pretorio e on-line del Comune di Faloppio degli atti concernenti la nuova cartografia catastale e le variazioni dei correlati atti censuari del Catasto Terreni del Comune di Faloppio.

In esecuzione delle disposizioni dell'art. 10 della legge 1° ottobre 1969 n. 679, del decreto ministeriale 20 luglio 1970 e dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, saranno pubblicati i seguenti atti:

1. la mappa particellare attuale;
2. la mappa particellare della nuova cartografia risultante a seguito della verifica straordinaria;
3. il prospetto delle variazioni predisposte per l'aggiornamento censuario degli immobili del Catasto Terreni;
4. il prospetto dei soggetti intestatari delle particelle di Catasto Terreni interessate dalle variazioni di cui al punto 3.

Questi atti saranno consultabili per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione. Durante il periodo di pubblicazione e nei trenta giorni successivi è consentito ai possessori dei beni, che sono stati oggetto di verifica, o loro delegati regolarmente autorizzati, di consultare, gli atti e la banca dati del catasto attuale, per desumere ulteriori informazioni sulla trattazione dei beni anzidetti.

Per consultare gli atti di proprio interesse i possessori dovranno dimostrare la loro qualità di aventi diritto sui beni predetti e se regolarmente intestati in catasto è sufficiente l'esibizione di un documento di riconoscimento, in caso contrario dovrà essere esibito, unitamente al predetto documento di riconoscimento, anche un altro documento pubblico, idoneo a dimostrare la loro qualità di possessori.

Se il possessore riterrà che i risultati delle variazioni pubblicate non siano fondati, in tutto o in parte, potrà chiedere che siano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano.

Entro 60 giorni dalla conclusione della pubblicazione degli atti sopra riportati, i soggetti interessati potranno proporre ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Como. Quando l'esito della verifica straordinaria comporta l'attribuzione o la modifica della rendita catastale dei terreni l'Ufficio provvederà alla notifica ai sensi dell'art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000.

IL DIRETTORE PROVINCIALE AD INTERIM  
Angela Calcò  
(firmato digitalmente)

*Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente*

**Pubblicazione delle variazioni accertate a seguito della verifica straordinaria e formazione della nuova cartografia catastale derivata da rilievo aerofotogrammetrico del Comune di Faloppio**

In esecuzione delle disposizioni dell'art. 10 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, del decreto ministeriale 20 luglio 1970 e dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, si avvertono i possessori dei beni ubicati nel Comune di Faloppio che a partire dal 08/03/2021 presso la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Como Ufficio Provinciale - Territorio, via Italia Libera n. 4; la sede municipale del Comune di Faloppio; l'albo pretorio on-line del Comune di Faloppio;

sono pubblicati i seguenti atti:

1. la mappa particellare vigente;
2. la mappa particellare della nuova cartografia risultante a seguito della verifica straordinaria;
3. il prospetto delle variazioni predisposte per l'aggiornamento censuario degli immobili del Catasto Terreni;
4. il prospetto dei soggetti intestatari delle particelle di Catasto Terreni interessate dalle variazioni di cui al punto 3.

Questi atti sono consultabili per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire dalla pubblicazione, fino al 06/04/2021 incluso.

Durante il periodo di pubblicazione e nei trenta giorni successivi è consentito ai possessori dei beni, che sono stati oggetto di verifica, o loro delegati regolarmente autorizzati, di consultare, presso la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Como Ufficio Provinciale - Territorio, gli atti e la banca dati del catasto vigenti, per desumere ulteriori informazioni sulla trattazione dei beni anzidetti.

Per consultare gli atti di proprio interesse i possessori devono dimostrare a questo Ufficio la loro qualità di aventi diritto sui beni predetti e se regolarmente intestati in catasto è sufficiente l'esibizione di un documento di riconoscimento, in caso contrario dovrà essere esibito, unitamente al predetto documento di riconoscimento, anche un altro documento pubblico, idoneo a dimostrare la loro qualità di possessori.

Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni pubblicate non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano.

Entro 60 giorni dalla conclusione della pubblicazione degli atti sopra riportati, i soggetti interessati possono proporre reclamo-ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Como. Quando l'esito della verifica straordinaria comporta l'attribuzione o la modifica della rendita catastale dei terreni l'Ufficio provvederà alla notifica ai sensi dell'art. 74, comma 1, della Legge n. 342/2000.

**\*\*\* INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE \*\*\*****Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze**

Se Lei ritiene che gli esiti della verifica non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Como indicata in intestazione il riesame degli atti, allegando alla domanda la documentazione riportante gli elementi e i dati che giustificano la richiesta (art. 2 quater del Dl n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). La domanda non sospende i termini previsti per la proposizione del ricorso al giudice tributario.

Se le informazioni riportate negli atti pubblicati (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete può rivolgersi direttamente a questo Ufficio o inviare una segnalazione on-line tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

**Ricorso/reclamo mediazione per controversie catastali**

Quando e come presentare ricorso/reclamo (art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992, inserito dal Dl n. 98/2011)

Gli atti possono essere impugnati entro 60 giorni dalla data di fine pubblicazione. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1, L. n. 742/1969, come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014). Il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. L'istituto della mediazione ha la finalità di prevenire le liti, che possono essere risolte senza ricorrere al giudice tributario, e garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia. Il ricorso è improcedibile se viene proposto prima della scadenza dei termini di 90 giorni previsto per la conclusione della mediazione. Dalla scadenza dei 90 giorni Lei ha trenta giorni di tempo per costituirsi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.

**A chi presentare il ricorso**

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente e notificato alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Como, indicato in intestazione.

**Come notificare il ricorso**

Il ricorso deve essere notificato tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questa Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Como [dp\\_como@pce.agenziaentrate.it](mailto:dp_como@pce.agenziaentrate.it)

**Dati da indicare nel ricorso**

- la Commissione Tributaria Provinciale a cui si presenta il ricorso
- le generalità e il codice fiscale di chi presenta il ricorso
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, che equivale all'elezione di domicilio
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale
- la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate contro cui si presenta ricorso
- gli estremi dell'atto impugnato
- l'oggetto e i motivi del ricorso
- le conclusioni, che contengono la richiesta rivolta alla Commissione Tributaria Provinciale e la dichiarazione da cui risulta il valore della lite, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3-bis del DPR n. 115/2002)
- la firma digitale del difensore incaricato, le relative generalità e la categoria a cui appartiene.

Per la natura della controversia concernente gli atti oggetto di pubblicazione Lei deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore abilitato, appartenente a una delle categorie indicate nei commi 3 e 5 dell'art. 12 del Dlgs n. 546/92.

**Come costituirsi in giudizio**

La costituzione in giudizio deve avvenire, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria ([www.giustiziatributaria.gov.it](http://www.giustiziatributaria.gov.it)), entro il termine di 30 giorni decorrente dal novantesimo giorno successivo alla notifica tramite PEC del ricorso/reclamo. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Ai fini della costituzione in giudizio devono inserite tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e devono essere depositati mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto impugnato e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

L'importo del contributo unificato da versare è quello determinato per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). L'indicazione che la controversia è di valore indeterminabile deve risultare da un'apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

La parte che perde in giudizio può essere condannata al pagamento delle spese.

Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, oppure non viene indicato il codice fiscale del ricorrente, il contributo unificato è aumentato fino della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

Responsabile del procedimento è il direttore dell'Ufficio (art. 5, Legge n. 241/1990).

**Informazioni**

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Per ulteriori chiarimenti in merito agli atti pubblicati Lei può rivolgersi personalmente all'Urp della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Como Ufficio Provinciale - Territorio, via Italia Libera, 4 dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30 o telefonicamente al numero 03133781

Como li, 16 febbraio 2021

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DELLE ENTRATE DI COMO

Angela Calcò  
(firmato digitalmente)



## CERCO / OFFRO LAVORO

### CERCO/OFFRO LAVORO

**STUDIO ARCHITETTURA** con sede in Valle Intelvi è alla ricerca di una giovane figura professionale, anche neo diplomato, per collaborazione su rilievi, progetti sia di opere private che pubbliche, pratiche catastali, e quanto inerente lo svolgimento della professione.

Per informazioni: Cell. 3356341659 mail: [matteo@studioarchmotta.it](mailto:matteo@studioarchmotta.it)

**PMItalia Srl** cerca due unità da destinare a progettazione nell'ambito della Prevenzione Incendi e alla gestione del D.lgs 81 presso le aziende clienti.

Si richiede:

- Conoscenza CAD (buona)
- Predisposizione alla stesura di relazioni tecniche (buona)
- Conoscenza norme di Prevenzione Incendi (elementare)
- Conoscenza norme che regolano la Salute e Sicurezza dei luoghi di lavoro (elementare)
- I candidati dovranno essere in possesso di patente B (solo per uso veicoli aziendali)
- I candidati dovranno essere disponibili a trasferte (solo territorio Nazionale)
- Predisposizione al contatto con i clienti (buone)
- Predisposizione all'apprendimento di programmi informatici (buone)

I candidati, dopo un periodo di prova, verranno contrattualmente inseriti nell'organico di PMItalia srl. Durante il primo semestre, i candidati svolgeranno attività tecnica/ufficio e formazione serale al di fuori dell'orario di lavoro.

Sede di lavoro: Limido Comasco (CO)

I curricula dovranno pervenire a: [tecnico@pmitalia.srl](mailto:tecnico@pmitalia.srl)



## EDILIZIA

### EDILIZIA

#### **SUPERBONUS: AMMESSO IL VISTO DI CONFORMITA' IN AUTOAPPLICAZIONE**

*Interpello Agenzia delle Entrate N. 61/2021*

**Un professionista abilitato al rilascio del visto di conformità può autoapplicarlo ai fini del personale beneficio del Superbonus. L'ok dalle Entrate**

Con la risposta all'interpello n. 61/2021, l'Agenzia delle Entrate affronta un quesito in merito alla possibilità di un professionista (abilitato) al rilascio del visto di conformità ai fini del personale beneficio del Superbonus.

## **Il visto di conformità ai fini del Superbonus**

Ricordiamo che il comma 11, dell'articolo 119 del decreto Rilancio, prevede che:

Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo [...]

Laddove il contribuente opti per la cessione del credito d'imposta o per lo sconto in fattura, è indispensabile l'apposizione del visto di conformità da parte di uno dei soggetti abilitati.

Il visto sarà allegato all'apposita comunicazione dell'opzione di cessione del credito che dovrà essere inviata telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese per le quali viene esercitata l'opzione.

### **Caratteristiche principali del visto di conformità**

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del dlgs 9 luglio 1997, n. 241 (che riguarda il cosiddetto visto "leggero"), ossia della disciplina in materia di visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali.

Si tratta, a ben vedere, di un'attività di controllo formale e non di merito svolta dal professionista o dal responsabile del centro di assistenza fiscale incaricato, finalizzato ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute e nel riporto delle eccezioni risultanti dalle precedenti dichiarazioni.

Il visto di conformità può essere rilasciato da:

- dottori commercialisti;
- esperti contabili;
- consulenti del lavoro;
- centri assistenza fiscale (CAF).

I soggetti che rilasciano il visto di conformità, devono anche verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai tecnici incaricati, in quanto obbligatorie (le verifiche da effettuare si risolvono anche in questo caso in un mero controllo formale di tipo documentale, analogo a quello effettuato sulla documentazione prodotta dal contribuente ai fini del rilascio del visto di conformità sul Modello 730).

### **L'interpello**

L'istante è un consulente del lavoro e pertanto è abilitato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del decreto n. 164/1999, a rilasciare i visti di conformità.

Il medesimo vorrebbe beneficiare del Superbonus (art. 119 del dl n. 34/2020 "Rilancio") esercitando l'opzione per la cessione di cui al successivo articolo 121.

Chiede se possa applicare il predetto visto di conformità direttamente in caso di opzione per la cessione di un proprio credito.

### **Il parere dell'Agenzia delle Entrate**

Le Entrate chiariscono che con la risoluzione n. 82/E del 2 settembre 2014 è stato precisato che i professionisti, in possesso dei requisiti previsti dalla norma, che intendono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all'IRAP e alle ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione, possono autonomamente apporre il visto di conformità sulla stessa, senza essere obbligati a rivolgersi a terzi.

Al riguardo, si osserva che il richiamo all'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 comporta l'applicazione di tale disciplina e della relativa prassi adottata in materia, anche ai fini dell'opzione per la cessione o lo sconto del Superbonus.

Alla luce di quanto sopra illustrato l'Agenzia ritiene che il professionista abilitato possa apporre autonomamente il visto di conformità, dallo stesso esercitata in qualità di beneficiario della detrazione.

*Link di riferimento: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3155537/Risposta+61+-del+2021.pdf/3d028005-4bb7-1691-48fa-6bc03920782c>*

## **COSTRUZIONE ABUSIVA IN ZONA VINCOLATA**

*Sentenza Corte di Cassazione – Sezione Penale N. 2282/2021*

### **Cassazione: non è possibile appellarsi alla violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo in caso di abusivismo edilizio in aree vincolate**

La legge può arretrare al cospetto di una presunta violazione dei diritti umani in materia di abusi edilizi compiuti in aree con vincolo paesaggistico e ambientale?

La Corte di Cassazione fornisce un’esauriente risposta a questa domanda con la sentenza penale n. 2282/2021.

### **La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e l’articolo 8**

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) dal 1950 (anno della sua sottoscrizione) costituisce il testo centrale in materia di protezione dei diritti fondamentali dell’uomo.

La Convenzione è l’unica dotata di un meccanismo giurisdizionale permanente che consenta a ogni individuo senza distinzione alcuna di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione, di richiedere la tutela dei diritti ivi garantiti, attraverso il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, con sede a Strasburgo.

In particolare, sarà utile riportare qui di seguito l’articolo 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione, che recita:

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

### **Il caso**

Un privato faceva ricorso al Tribunale per la revoca e/o sospensione dell’ingiunzione di demolizione emessa dalla Procura della Repubblica; l’istanza aveva come oggetto un’abitazione realizzata senza alcun titolo edilizio nell’area di un Parco (sottoposta quindi a vincolo paesaggistico ed ambientale). Il Tribunale rigettava il ricorso; ne conseguiva il ricorso in Cassazione con le seguenti motivazioni:

- per l’abuso edilizio era stata presentata una richiesta di condono edilizio (rimasta senza risposta) non soltanto in relazione alle disposizioni nazionali, ma anche con riferimento alla legge regionale che regola i criteri di messa in esecuzione per il recupero degli insediamenti edilizi abusivi sorti spontaneamente e presi in considerazione dalla legge 47/85 e dalla legge 326/2003;
- violazione dell’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo: il privato avrebbe realizzato la costruzione abusiva per destinarla a sua unica residenza fin dalla sua costruzione, attivandosi poi per ottenere il condono anche sulla base della normativa regionale.

### **Il giudizio della Corte di Cassazione**

I giudici della Cassazione sul primo punto della difesa ribadiscono che in aree protette da vincolo ambientale e paesaggistico l’abuso edilizio non è condonabile (né sanabile con accertamento di conformità):

essi precisano che spetta al giudice dell’esecuzione, in presenza di una domanda di sanatoria, un ampio potere-dovere di controllo sulla legittimità dell’atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio. Impossibilità del condono (legge 326/2003, legge 47/1985)

In particolare, gli ermellini sottolineano che si è più volte affermato (con riferimento al condono edilizio introdotto con la legge 326/2003) che la realizzazione, in area assoggettata a vincolo paesaggistico, di nuove costruzioni in assenza di permesso di costruire non è sanabile.

Relativamente al recupero degli insediamenti edilizi abusivi, i giudici spiegano che l’art. 29 (Varianti agli strumenti urbanistici e poteri normativi delle Regioni) della legge 47/1985: nella parte in cui

comprende l'adozione e l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici finalizzate al recupero urbanistico degli abusi, si riferisce agli insediamenti abusivi con riferimento ai nuclei di espansione di edilizia abitativa di una certa consistenza, cui si correla la difficoltà sociale di un ripristino generalizzato, e non alle situazioni di diffusione sul territorio rurale di piccoli abusi, ciò in quanto, la ratio della norma non è quella di imporre alle Regioni e alle Amministrazioni comunali, in sede di adozione e approvazione delle varianti generali agli strumenti urbanistici, l'obbligo di considerare gli insediamenti abusivi a fini del recupero, bensì quella di affiancare una speciale tipologia di variante a quelle già contemplate dall'ordinamento urbanistico, demandando alle Regioni la disciplina di dettaglio.

Nel caso specifico (come affermato dallo stesso ricorrente) il procedimento di variante speciale destinato al recupero territoriale non si è ultimato, impedendo l'esame dell'istanza di condono.

### **Non esiste alcun diritto "assoluto" alla inviolabilità del domicilio**

Per quel che riguarda l'appello all'art. 8 della Convenzione EDU, i giudici spiegano che quest'ultimo: non evidenzia alcun diritto "assoluto" ad occupare un immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare, con la conseguenza che l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo, che afferma in concreto il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato ed a ripristinare l'equilibrio urbanistico-edilizio violato, non contrasta con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio tutelato dalla Convenzione EDU.

E comunque, precisa la Cassazione, spetta sempre al giudice valutare tra la misura della demolizione e l'interesse del singolo al rispetto del proprio domicilio in quanto, valutandone la compatibilità con il diritto alla abitazione, l'unico scopo sia quello di garantire l'effettiva attuazione delle disposizioni normative che prevedono che gli edifici non possono essere costruiti senza autorizzazione.

I giudici concludono che l'ordine di demolizione non deve essere interpretato come un'azione punitiva verso chi ha commesso l'abuso, ma assolve a una funzione ripristinatoria del bene interesse tutelato e costituisce atto dovuto.

Il ricorso, quindi, non è accolto.

*Link di riferimento:* <https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cassazione-sentenza-2282-2021.pdf>

---

## **SUPERBONUS 110% - IL FUTURO A CASA TUA**

*Pubblicazione ENEA – Agenzia Nazionale Efficienza Energetica*

### **L'opuscolo pubblicato da ENEA affronta e sintetizza tutti gli aspetti del Superbonus: dai beneficiari agli interventi, dalla cessione del credito alla cumulabilità**

L'ENEA ha pubblicato un opuscolo "Superbonus 110% – Il futuro a casa tua" allegato alla rivista Energia, Ambiente e Innovazione.

Il Superbonus può essere una leva strategica per il rilancio post pandemia, per l'economia, la creazione di nuovi posti di lavoro e la difesa dell'ambiente, coniugando la riqualificazione del territorio e del settore residenziale con l'abbattimento delle emissioni di CO2, lo sviluppo di tecnologie innovative e l'ulteriore sostegno al comparto delle costruzioni, sottolinea il Presidente dell'ENEA, Federico Testa.

### **L'opuscolo ENEA**

Una prima parte dell'opuscolo è dedicata agli aspetti generali sul Superbonus, ossia:

- gli interventi trainanti (isolamento termico e impianti di climatizzazione invernale);
- gli interventi trainati;
- i requisiti richiesti;
- il fotovoltaico ed i sistemi di accumulo e ricarica;
- i contribuenti ammessi;
- le asseverazioni;
- la polizza di assicurazione.

Successivamente il documento analizza gli aspetti legati alla detrazione su edifici condominiali:

- la deliberazione dell'assemblea;

- come si ottiene il superbonus 110 nei condomini;
- come migliorare l'edificio di due classi energetiche;
- cos'è l'ape convenzionale;
- l'iter di approvazione condominiale per i lavori;
- le domande comuni ed i casi specifici.

La terza ed ultima parte dell'opuscolo riguarda invece gli aspetti finanziari, ossia:

- la cessione del credito;
- gli interventi ed opzioni oltre il Superbonus;
- il bonus casa/ristrutturazioni;
- il bonus facciate.

*Link di riferimento: <https://www.energiaenergetica.enea.it/component/jdownloads/send/40%20-pubblicazioni/471-superbonus-110-il-futuro-a-casa-tua.html>*

## **INSTALLAZIONE DI UNA PERGOTENDA - TITOLO EDILIZIO**

*Sentenza del Consiglio di Stato N. 840 del 28.01.2021*

### **Nuovo parere dal Consiglio di Stato sulle pergote: in alcuni casi l'installazione può rientrare in attività di edilizia libera, dipende dalle sue caratteristiche**

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 840/2021 definisce le caratteristiche che una pergote deve possedere per non necessitare di alcun titolo edilizio: deve essere priva di autonomia funzionale, rilevanza nella struttura/materiali e svolgere il mero compito di protezione dagli agenti atmosferici.

#### **Il caso**

Una società titolare di un ristorante faceva installare una pergote a riparo del cortile posteriore del locale; allestito da tempo con tavoli e sedie per la clientela.

La copertura era:

- rimovibile;
- costituita da una termo-tenda in tessuto impermeabile;
- retraibile elettronicamente;
- sostenuta da una struttura costituita da sei travi di legno.

L'installazione della pergote era stata preceduta dalla presentazione al Comune di una DIA (ora SCIA) e dal parere favorevole della Soprintendenza (che accertava l'assenza di vincoli di tutela sull'immobile).

Il Comune rigettava la DIA, poiché a suo parere la pergote costituiva nuova costruzione.

La questione sfociava dinanzi al Tar, che dava ragione alla società sostenendo che la pergote:

- non costituiva nuova costruzione ma pertinenza meramente accessoria rispetto allo stabile di riferimento, pertinenza per la quale non sarebbe stato nemmeno necessario presentare la DIA;
- non configurava aumento di volume e superficie coperta né la modificazione dell'organismo edilizio;
- non era idonea a modificare la destinazione d'uso degli spazi esterni interessati in ragione della sua facile e completa rimovibilità.

Il Comune presentava ricorso al Consiglio di Stato.

#### **La sentenza del Consiglio di Stato**

Palazzo Spada, in accordo con il Tar, osserva che il cortile era già organizzato per l'accoglienza e il ristoro all'aperto degli avventori.

La pergote si limita a valorizzare la fruizione del cortile a servizio dello stabile, ponendo un riparo temporaneo dal sole, dalla pioggia, dal vento e dall'umidità, al fine di rendere più gradevole e per un maggior periodo di tempo la permanenza all'esterno, senza peraltro creare un ambiente in alcun modo assimilabile a quello interno, a causa della mancanza:

- della necessaria stabilità,
- di una idonea coibentazione termica,
- di un adeguato isolamento dalla pioggia, dall'umidità e dai connessi fenomeni di condensazione.

I giudici chiariscono che:

La mera funzione ancillare di riparo dagli agenti atmosferici (radiazioni solari, pioggia, vento), nonché l'uso di materiali dal non rilevante impatto visivo sono, di per sé, indice della mancanza di un'autonomia funzionale apprezzabile.

La c.d. "pergotenda", non necessitante di titolo abilitativo, è un'opera costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda; non è invece configurabile una pergotenda se la struttura principale è solida e permanente e, soprattutto, tale da determinare una evidente variazione di sagoma e prospetto dell'edificio.

I togati concludono che l'opera è costituita non dalla intelaiatura in sé, ma dalla tenda quale elemento di protezione dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che l'intelaiatura medesima si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda.

Tale pergotenda, per i giudici, non consente di ricondurre la sua installazione tra quelle che il dpr 380 assoggetta a permesso di costruire, date le caratteristiche dei materiali impiegati e visto che l'area (in cui è stata installata) era già destinata alla somministrazione.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

*Link di riferimento: [https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&-schema=cds&nrg=201300291&nomeFile=202100840\\_11.html&subDir=Provvedimenti](https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&-schema=cds&nrg=201300291&nomeFile=202100840_11.html&subDir=Provvedimenti)*



## ELETTROTECNICA

### ELETTROTECNICA

#### **IL GSE HA AGGIORNATO TUTTI I TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI PER L'ACCESSO AGLI INCENTIVI ALLA LUCE DELLA PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA**

Il GSE ha pubblicato un nuovo aggiornamento dei termini degli adempimenti in capo agli operatori, fissati dai decreti di riferimento per l'accesso agli incentivi, alla luce del DL 2/2021 con cui è stato prorogato il termine dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021. I termini degli adempimenti, precedentemente prorogati in ragione della durata di sei mesi dello stato di emergenza disposto dalla delibera del 31 gennaio 2020, sono prorogati complessivamente di 455 giorni.

Si tratta di adempimenti relativi a:

- rinnovabili elettriche: FER 2012, FER 2016, FER 2019, L. 145/2018;
- conto termico: dm 16/02/2016;
- biometano: dm 2/3/2018.

Le FER elettriche: cosa sono

Il decreto FER 1 ha voluto promuovere, attraverso un sostegno economico, la diffusione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di piccola, media e grande taglia: le cosiddette FER elettriche.

Gli impianti che possono beneficiare degli incentivi previsti dal decreto sono quelli:

- fotovoltaici di nuova costruzione;
- eolici on shore;
- idroelettrici;
- a gas di depurazione.

Potranno presentare richiesta di accesso agli incentivi solo gli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie di una delle sette procedure concorsuali di Registro o Asta al ribasso sul valore dell'incentivo, redatte dal GSE sulla base di specifici criteri di priorità. L'iscrizione ai Registri o alle

Aste può essere effettuata per impianto singolo o per più impianti in forma aggregata, purché tutti di nuova costruzione.

Per i soli impianti risultati in posizione utile, effettuata la valutazione tecnica e amministrativa dei requisiti previsti, il GSE dispone l'accesso agli incentivi.

---

## **AGGIORNAMENTO NORMA CEI 0-16 E 0-21**

Sono disponibili le nuove Varianti alle Norme CEI 0-16 e 0-21, i documenti che definiscono le regole tecniche per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti elettriche.

Si tratta della Variante 1 alla Norma CEI 0-16 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica" e della Variante 1 alla Norma CEI 0-21 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica".

Per maggiori informazioni, e per scaricare gratuitamente i documenti, si rimanda all'indirizzo seguente <https://www.ceinorme.it>.

### **Protezione attiva contro gli incendi**

È stata recentemente recepita anche in lingua italiana la norma europea EN 54 parte 22. Questo documento specifica i requisiti, i metodi di prova e criteri di prestazione e fornisce la valutazione e la verifica della prestazione per i rivelatori lineari di calore ripristinabili.

La norma si applica a questo tipo di rivelatori costituiti da un sensore in fibra ottica, un tubo pneumatico o un cavo del sensore elettrico connesso a un'unità di controllo, direttamente o tramite un modulo di interfaccia, da utilizzare nei sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio installati all'esterno e all'interno degli edifici e nelle opere civili.

La norma contempla anche i rivelatori lineari di calore ripristinabili destinati all'uso nella protezione locale di impianti e attrezzature.

Non sono trattati, invece, i rivelatori lineari di calore ripristinabili con caratteristiche particolari e sviluppati per rischi specifici così come non si occupa dei rivelatori di calore lineari basati su cavi elettrici a temperatura fissa non ripristinabili (i cosiddetti sistemi "digitali").

Nel documento sono riportati i seguenti riferimenti normativi:

- EN 54-1 Fire detection and fire alarm systems - Part 1: Introduction;
- EN 54-7 Fire detection and fire alarm systems - Part 7: Smoke detectors - Point detectors using scattered light, transmitted light or ionization;
- EN 50130-4 Alarm systems - Part 4: Electromagnetic compatibility – Product family standard: immunity requirements for components of fire, intruder, hold up, CCTV, access control and social alarm systems;
- Serie EN 60068 Environmental testing.

---

## **AGGIORNAMENTO REGOLE TECNICHE SISTEMI DI ACCUMULO**

### **I GSE pubblica l'aggiornamento delle regole tecniche dei sistemi di accumulo: sostituiscono quelle pubblicate a giugno 2017**

Il GSE (Gestore Servizi Energetici) ha pubblicato l'aggiornamento delle "regole tecniche dei sistemi di accumulo", in sostituzione di quelle pubblicate a giugno 2017.

La nuova versione, nello specifico:

- rivede le modalità di comunicazione di installazione dei sistemi di accumulo da parte del soggetto responsabile;
- aggiorna gli algoritmi di calcolo dei benefici erogati dal GSE.

Sono inoltre definiti nuovi algoritmi per i regimi di incentivazione istituiti successivamente alla data di pubblicazione delle precedenti regole tecniche.

### **Le nuove regole tecniche sui sistemi di accumulo**

Il documento fornisce, agli operatori di settore e ai soggetti responsabili, indicazioni in merito alle disposizioni vigenti per la gestione di sistemi di accumulo integrati con gli impianti di produzione di

energia elettrica gestiti dal GSE.

Come previsto dal comma 1 dell'art. 10 della deliberazione 574/2014/R/eel, le nuove regole tecniche integrano i regolamenti operativi (Regole Tecniche e Regole Applicative) per l'accesso ai regimi di incentivazione dedicati a impianti alimentati da fonte rinnovabile e per il loro mantenimento nel tempo, oltre alle disposizioni tecniche per il rilascio delle garanzie di origine e per l'accesso ai prezzi minimi garantiti nell'ambito del ritiro dedicato.

Rispetto alle precedenti edizioni del documento, i contenuti della versione attuale recepiscono le ulteriori disposizioni regolatorie, nonché gli aggiornamenti delle norme CEI 0-16 e CEI 0-21 effettuati dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI).

Il documento illustra:

- il contesto normativo e regolatorio di riferimento;
- gli schemi di connessione alla Rete dei sistemi di accumulo così come definiti dal CEI;
- i requisiti da rispettare per l'installazione dei sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione alimentati da fonte rinnovabile, che accedono agli incentivi o alle garanzie di origine ovvero, nell'ambito del ritiro dedicato, ai prezzi minimi garantiti;
- i requisiti per il mantenimento degli incentivi o benefici già riconosciuti agli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili nei casi in cui vengano installati sistemi di accumulo;
- le modalità di gestione delle comunicazioni relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione gestiti dal GSE;
- gli algoritmi utilizzati dal GSE per la quantificazione dell'energia elettrica prodotta o immessa in rete e le modalità di erogazione, sia in acconto che a conguaglio, degli incentivi ovvero dei benefici riconosciuti agli impianti di produzione, a seguito dell'installazione di sistemi di accumulo.

Link di riferimento: [https://www.gse.it/documenti\\_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/SISTEMI%20DI%20ACCUMULO/regole%20e%20procedure/REGOLE%20TECNICHE%20SISTEMI%20ACCUMULO.PDF](https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/SISTEMI%20DI%20ACCUMULO/regole%20e%20procedure/REGOLE%20TECNICHE%20SISTEMI%20ACCUMULO.PDF)



## FISCALE

### FISCALE

#### **LE INDENNITA' COVID AI PROFESSIONISTI SONO DETASSATE**

*Interpello Agenzia delle Entrate N. 84/2021*

#### **L'Agenzia delle Entrate chiarisce che le indennità erogate dalle Regioni ai professionisti come ristori delle perdite dovute alla pandemia sono detassate**

Con la risposta n. 84/2021 ad un interpello posto da una Regione, l'Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti legati alla tassazione delle indennità per i lavoratori autonomi erogate durante l'emergenza.

In particolare l'Agenzia chiarisce che i contributi erogati come indennizzo durante la pandemia ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, costituiscono un aiuto economico eccezionale e dunque non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

E quindi tali indennizzi sono esclusi dal calcolo delle imposte (Irpaf, Ires e Irap).

#### **Il quesito 84/2021**

Una Regione ha approvato durante l'emergenza da Covid-19 un contributo a tantum, destinato a:

1. esercenti attività di libero professionista, al momento della presentazione della domanda, titolare di partita IVA attiva, iscritti all'albo professionale ed alla relativa Cassa previdenziale privata, o che siano iscritti alla gestione separata INPS;

2. titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata INPS, attivi alla data del 1° febbraio 2020 e che tali soggetti siano residenti nella Regione istante alla medesima data.

La Regione istante chiede se il predetto bonus rilevi fiscalmente ai fini Irpef nei confronti dei beneficiari e, conseguentemente, sia da assoggettare a ritenuta a titolo di acconto fini Irpef.

Per l'Ente il bonus in esame è escluso dall'Imposta sul reddito delle persone fisiche, in quanto tali somme non possono essere ricomprese nella voce «compensi», indicata nell'articolo 54 del TUIR.

### **La risposta del Fisco**

Le Entrate ricordano che nell'ambito delle misure adottate per contenere l'impatto economico negativo connesso all'emergenza COVID-19 sui lavoratori, sulle famiglie e sulle imprese, il decreto Curatitalia, all'articolo 27, riconosce ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, un'indennità pari a 600 euro.

Il medesimo decreto dispone che l'indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.

Inoltre l'articolo 10-bis decreto Ristori ha previsto, in via generale, che:

I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Con tale disposizione, dunque, il legislatore ha riconosciuto ai contributi di qualsiasi natura erogati, in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19, "da chiunque" e "indipendentemente dalle modalità di fruizione," ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, la non concorrenza a tassazione.

Con riferimento ai titolari di rapporti di collaborazione, le Entrate ricordano che tale tipologia contrattuale, dal punto di vista fiscale, genera reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, fatta salva l'ipotesi in cui la collaborazione rientri nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente. Quindi il rapporto di collaborazione, coordinata e continuativa produce reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del Tuir e, pertanto, potrà beneficiare del regime di esenzione.

*Link di riferimento: [https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta\\_84\\_03.02.2021.pdf/d0e8838b-020e-91d7-2616-101f21bac5a9](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_84_03.02.2021.pdf/d0e8838b-020e-91d7-2616-101f21bac5a9)*



## **LL.PP.**

[LL.PP.](#)

### **MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI**

*Decreto MIUR del 01.10.2020 (G.U. N. 33 del 09.02.2021)*

### **In Gazzetta 855 milioni per gli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico degli edifici scolastici**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2021 è stato pubblicato il decreto del MIUR del primo ottobre 2020 relativo a: "Riparto delle risorse pari a euro 855 milioni e modalità di selezione degli

interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane e enti di decentramento regionale”

### **Il decreto MIUR**

Il decreto del Ministero prevede la ripartizione di una somma complessiva pari a 855 milioni di euro, tra:

- province;
- città metropolitane;
- enti di decentramento regionale. Tali somme sono così suddivise:
- euro 90.000.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
- euro 225.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

La somma nel bilancio del Ministero dell'istruzione, per le annualità dal 2020 al 2024, è ripartita secondo le tabelle nell'allegato A al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, sulla base dei criteri definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020:

- a. numero degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado presenti in ciascuna provincia, città metropolitana ed ente di decentramento regionale;
- b. numero edifici pubblici adibiti ad uso scolastico presenti nelle province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale.

Entro 30 giorni dall'adozione del presente decreto, le province, le città metropolitane e gli enti di decentramento regionale sono tenuti a presentare al Ministero dell'istruzione l'elenco degli interventi che intendono realizzare nell'ambito delle risorse a ciascuna spettante, individuati prioritariamente:

- a. interventi nell'ambito della programmazione unica triennale nazionale 2018-2020;
- b. interventi resisi necessari a seguito di verifiche di vulnerabilità sismica già espletate sugli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2;
- c. interventi resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti;
- d. ulteriori interventi urgenti per garantire l'agibilità delle scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri.

La trasmissione degli interventi avviene tramite apposito applicativo del Ministero dell'istruzione messo a disposizione delle province, delle città metropolitane e degli enti di decentramento regionale, le cui informazioni di accesso sono fornite dal medesimo Ministero con apposita comunicazione entro cinque giorni dalla data di adozione del decreto.

*Link di riferimento: [https://anaepa.it/wp-content/uploads/2021/02/DM\\_ISTRUZIONE\\_OTTOBRE\\_2020.pdf](https://anaepa.it/wp-content/uploads/2021/02/DM_ISTRUZIONE_OTTOBRE_2020.pdf)*



## **SICUREZZA**

### SICUREZZA

#### **LAVORO E COVID-19**

*Guida operativa ANCE 2021 – Gennaio 2021*

#### **Ecco la guida ANCE in materia di lavoro durante l'emergenza: dalla sicurezza agli ammortizzatori sociali**

L'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili (ANCE) ha pubblicato la guida sul lavoro, aggiornata a gennaio 2021.

La guida riguarda tutti gli aspetti legati al lavoro durante la pandemia da Coronavirus: dalla sicurezza del personale alla sanificazione dei locali, dalla cassa integrazione agli esoneri contributivi.

#### **La guida ANCE 2021 sul lavoro e pandemia**

Dopo una serie di riferimenti normativi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la guida ANCE affronta attraverso dei focus, i seguenti argomenti:

- salute e sicurezza;
- ammortizzatori sociali;
- incentivi all'occupazione ed esoneri contributivi;
- lavoro.

Di seguito riportiamo una sintesi del focus sulla salute e sicurezza.

## **Il focus sulla salute e sicurezza**

### **Formazione**

Con il DPCM 14 gennaio 2021, salve le eccezioni espressamente richiamate, è stato confermato che i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza (art. 1, comma 10, lett. s).

Tra le eccezioni viene confermata la previsione volta a consentire in presenza:

- gli esami di qualifica dei percorsi di leFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni;
- i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza;
- l'attività formativa in presenza, ove necessaria, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio.

In ordine alla formazione in materia di salute e sicurezza, si evidenzia che, secondo le indicazioni di Confindustria, per quanto la stessa possa svolgersi anche in presenza, a tutela del datore di lavoro e dei lavoratori, è opportuno verificare prima la possibilità di riprogrammare il corso e, in caso negativo, di tenerlo nelle modalità a distanza, lasciando l'ipotesi di formazione in presenza ad una soluzione residuale e limitata.

### **Sanificazione**

L'argomento, ricorda l'ANCE, è regolamentato dalla circolare n. 17644 del 22 maggio 2020 del Ministero della Salute che ha come oggetto "Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento".

### **Obblighi del datore di lavoro**

Con il decreto liquidità è stata prevista l'introduzione, all'art. 29-bis, una specifica disposizione riguardante gli "obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da covid-19".

In particolare, nell'articolo, è stato previsto, che:

Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, [...]

Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Con tale norma sono stati quindi circoscritti gli obblighi e le conseguenti responsabilità dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19.

### **Sorveglianza sanitaria**

I datori di lavoro pubblici e privati non tenuti, ai sensi dell'art. 18, co. 1 lett. a), dlgs 9 aprile 2008, n. 81, alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, possono fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell'Inail.

All'esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2.

*Link di riferimento:* [https://www.testo-unico-sicurezza.com/\\_media/aggiornamento-guida-lavoro-gennaio-2021.pdf](https://www.testo-unico-sicurezza.com/_media/aggiornamento-guida-lavoro-gennaio-2021.pdf)

## **APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO**

*Norme UNI ISO 4310:2021 - UNI ISO 7296-2:2021*

### **Pubblicate le UNI ISO 4310:2021 e UNI ISO 7296-2:2021 relative agli apparecchi di sollevamento. Ecco i dettagli**

Spostare e sollevare pesi costituisce operazione fondamentale nella gran parte delle attività lavorative; è quindi importante svolgere tale attività nella piena sicurezza dei lavoratori.

Al riguardo UNI ha pubblicato, grazie alla commissione apparecchi di sollevamento e relativi accessori, due norme relative agli apparecchi di sollevamento:

- la UNI ISO 4310:2021 dal titolo “Apparecchi di sollevamento – Codice e metodi di prova“
- la UNI ISO 7296-2:2021 dal titolo “Apparecchi di sollevamento – Segni grafici – Parte 2: Gru mobili“

#### **La UNI ISO 4310:2021 – codice e metodi di prova**

Il documento UNI ISO 4310 stabilisce le prove, le ispezioni ed i procedimenti da seguire al fine di verificare la conformità di un apparecchio di sollevamento alle proprie finalità operative e la sua capacità di sollevare carichi predeterminati.

Al suo interno vengono riportati i seguenti riferimenti normativi:

- ISO 4306-1 Cranes — Vocabulary — Part 1: General;
- ISO 7363 Cranes and lifting appliances — Technical characteristics and acceptance documents;
- ISO 11629 Cranes — Measurement of the mass of a crane and its components;
- ISO 13202 Cranes — Measurement of velocity and time parameters;
- ISO 14518 Cranes — Requirements for test loads.

La UNI ISO 4310:2021 sostituisce la UNI ISO 4310:1988.

#### **La UNI ISO 7296-2:2021 – Segni grafici – Gru mobili**

Il secondo documento UNI ISO 7296-2:2021 stabilisce i segni grafici da usare sui comandi dell'operatore e su altri indicatori delle gru mobili come definite dalla UNI ISO 4306-2.

Al suo interno sono riportati i seguenti riferimenti normativi:

- IEC 80416-1 Basic principles for graphical symbols for use on equipment — Part 1: Creation of graphical symbols for registration;
- ISO 80416-2 Basic principles for graphical symbols for use on equipment — Part 2: Form and use of arrows;
- ISO 7000 Graphical symbols for use on equipment — Registered symbols.

La UNI ISO 4396-2:2021 sostituisce la UNI ISO 7296-2:2001

Le due norme UNI sono scaricabili a pagamento dal sito UNI

*Link di riferimento: [http://www.amblav.it/news/norme+uni+iso+4310+e+uni+iso+7296-2,+apparecchi+di+sollevamento\\_17790.aspx](http://www.amblav.it/news/norme+uni+iso+4310+e+uni+iso+7296-2,+apparecchi+di+sollevamento_17790.aspx)*

---

## **RISCHIO INCENDIO ED ESPLOSIONE IN EDILIZIA**

*Quaderno tecnico INAIL 2020*

### **L'Inail in collaborazione con i Vigili del fuoco pubblica le regole per ridurre gli infortuni sul lavoro nel settore edile**

L'Inail ha pubblicato un quaderno tecnico sulla prevenzione, e sulle procedure di emergenza, dedicato al rischio incendio ed esplosione in edilizia.

La pubblicazione si inserisce nell'ambito di una collaborazione tra Inail ed il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, finalizzata a incidere sulla riduzione degli infortuni sul lavoro e ad implementare la necessaria cultura della sicurezza nel settore dell'edilizia, tra i più rischiosi e con il più alto indice infortunistico in termini di frequenza e gravità.

Il rischio di incendio ed esplosione in edilizia dipende da molteplici variabili ed è tra i rischi più preoccupanti, sia a causa di una tutt'altro che trascurabile frequenza di accadimento sia per l'entità del danno che è ragionevole attendersi.

Nei cantieri edili, infatti, si registrano condizioni lavorative e organizzative problematiche che derivano dalla continua variazione della tipologia di lavorazioni in esecuzione, dalla presenza contemporanea di più imprese, ancorché con mansioni distinte, e da condizioni di sicurezza con standard spesso inferiori a quelli richiesti per le installazioni fisse.

## **Indice**

### • Il documento Inail/VV.F.

- o Organizzazione del cantiere ai fini antincendio
- o Individuazione delle possibili fonti di rischio incendio ed esplosione o Incendi di origine elettrica
- o Lavori a caldo
- o Altre cause d'incendio ed esplosione

### **Il documento Inail/VV.F.**

Il documento si articola in cinque capitoli riguardanti:

1. l'individuazione delle possibili fonti di rischio incendio ed esplosione;
2. le relative misure di prevenzione e protezione;
3. i rischi aggiuntivi indotti dai cantieri di ristrutturazione e manutenzione;
4. le attività (usualmente presenti in edilizia) soggette ai controlli di prevenzione incendi; 5. la gestione della sicurezza antincendio (GSA) nei cantieri.

Seguono tre focus tematici che, in chiave narrativa, raccontano di gravi incendi accaduti negli anni scorsi, ponendo l'attenzione su come le concomitanti carenze nella valutazione del rischio incendio e nella GSA abbiano prodotto danni assai ingenti, facilmente evitabili adottando una migliore strategia preventiva.

### **Organizzazione del cantiere ai fini antincendio**

Tra i pericoli generalmente presenti nei cantieri, quelli originati dal fuoco risultano, spesso, sottovalutati.

In realtà nel cantiere esistono diverse lavorazioni la cui esecuzione può determinare un'importante fonte d'innesco, tra cui:

- l'uso di fiamme libere per la messa in opera di guaine impermeabilizzanti;
- le operazioni di saldatura;
- gli impianti elettrici;
- la presenza, più o meno sporadica, di fuochi accesi, mozziconi di sigarette, ecc. incautamente abbandonati dai lavoratori.

Tali inneschi, ove non efficacemente controllati, possono provocare incendi con conseguenze anche disastrose.

Negli ultimi tempi, tra i grossi incendi verificatisi in importanti cantieri di ristrutturazione, si rammentano quelli:

- del Teatro La Fenice di Venezia (1996);
- del Duomo di Torino (1997);
- di Notre Dame de Paris (2019).

Pertanto l'allestimento del cantiere dovrà attenzionare, specificatamente, le aree dove i rischi possono essere maggiori, ad esempio:

- stoccaggio di materiali e uso di sostanze infiammabili;
- deposito di rifiuti in attesa di allontanamento dal cantiere;
- installazione di impianti elettrici fissi e temporanei;
- lavori di scavo in prossimità di reti di gas ed energia elettrica esistenti.

### **Individuazione delle possibili fonti di rischio incendio ed esplosione**

In edilizia come in tutti gli altri settori dell'attività umana i materiali che possono prendere fuoco sono più o meno pericolosi in funzione di alcune caratteristiche.

La prima di tali caratteristiche riguarda lo stato di aggregazione del materiale che può essere solido, liquido o gassoso.

Ad ogni stato di aggregazione, unitamente ad alcuni parametri fisici, corrisponde un diverso grado di pericolosità che si esplica sia nella "facilità" con cui il materiale può iniziare a bruciare che nella velocità con cui il materiale brucia.

Conseguenza diretta della velocità di combustione è peraltro la velocità con cui vengono sprigionati fumi, gas pericolosi, calore e fiamme, prodotti che arrecano danno all'uomo, alle strutture e all'ambiente.

## **Incendi di origine elettrica**

L'utilizzo dell'energia elettrica è spesso sottovalutato come causa di incidenti.

Quando l'elettricità attraversa un circuito elettrico, o un qualsiasi materiale conduttore, determina sempre uno sviluppo di calore (effetto Joule) che provoca un aumento di temperatura dei componenti.

Negli apparecchi termici (ad es.: forni, stufe o altro), questo è un effetto desiderato che ne consente il funzionamento.

Invece, in altre situazioni, tale effetto sollecita gli isolanti e può causarne il deterioramento graduale o, nei casi più gravi, la distruzione immediata.

Il deterioramento o il danneggiamento dell'isolante possono avviare una serie di eventi che portano eventualmente ad innescare un incendio.

Tra le diverse possibili sorgenti di ignizione da prendere in considerazione, l'innescò associato a fenomeni elettrici è solo uno dei tanti che può garantire un innescò efficace. Escludendo i fulmini e le scariche elettrostatiche, le principali cause degli incendi di origine elettrica si riducono sostanzialmente a quattro:

- sovraccarico;
- guasto dell'isolamento (difetto o deterioramento),
- guasto ai terminali di collegamento (collegamenti inadeguati o allentati),
- guasto ai conduttori (rottura, danneggiamento, sezione ridotta).

## **Lavori a caldo**

I lavori effettuati con attrezzature di lavoro che impiegano fiamme libere, più generalmente indicati come lavori a caldo, costituiscono una fonte di rischio ben conosciuta ma, ciò nonostante, spesso sottovalutata.

Oltre alle lavorazioni vere e proprie con fiamme libere, i lavori a caldo comprendono anche le lavorazioni che prevedono la produzione di scintille e calore (brasatura, taglio, rettifica, cianfrinatura, saldatura, scongelamento tubazioni, posa a caldo di manti di copertura, ecc.).

Nel seguito ci riferiremo ad alcuni casi particolari compresi nelle seguenti tipologie di fasi lavorative:

- saldatura;
- posa a caldo di manti di copertura.

Gli aspetti di sicurezza sul lavoro relativi ai lavori a caldo vengono considerati dal dlgs 81/2008e s.m.i. nell'ambito della Valutazione dei Rischi; un contributo normativo altrettanto importante e specifico è rappresentato dall'allegato II al dm 10 marzo 1998, in particolare nei punti 2.4 (Utilizzo di fonti di calore) e 2.8 (Lavori di manutenzione e ristrutturazione).

## **Altre cause d'incendio ed esplosione**

Analizzando l'annuario statistico del C.N.VV.F., pubblicato nel 2019, che elabora i dati delle schede d'intervento raccolti con l'applicativo STAT-RI Web, relative agli interventi di soccorso tecnico urgente effettuati dal C.N.VV.F., possiamo notare come relativamente all'analisi delle cause d'incendio ed esplosione, riferite in generale ad ogni tipologia di attività umana, vi siano oltre a quelle più note, quali le cause di natura elettrica, anche:

- mozziconi di sigaretta;
- mancata adozione di misure precauzionali, di esercizio e di sicurezza;
- surriscaldamento di motori e macchine;
- autocombustione;
- fulmine;
- faville generate dallo sfregamento di parti meccaniche;
- scintille operate da lavorazioni di saldatura;
- probabile dolo.

E in effetti con specifico riferimento ai cantieri edili, tra le cause d'incendio si ritrovano con una certa frequenza:

- impianti elettrici provvisori;
- presenza di bracieri di fortuna;
- mozziconi di sigaretta;
- atti vandalici ovvero incendi dolosi.

## **APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO PERSONE – PONTI SOSPESI E ARGANI**

*Istruzioni INAIL 2020 per la prima visita periodica (D.M. 11.04.2011)*

### **INAIL ha pubblicato le istruzioni per la prima verifica periodica sugli apparecchi di sollevamento persone**

INAIL ha pubblicato un documento sugli apparecchi di sollevamento persone, dal titolo: “Apparecchi di sollevamento persone – ponti sospesi e relativi argani/Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del dm 11 aprile 2011”.

Ricordiamo che i ponti sospesi e relativi argani rientrano tra le attrezzature di lavoro soggette al regime di verifica periodica previsto dall’art. 71 del dlgs 81/2008.

La verifica periodica dei ponti sospesi e relativi argani ad azionamento motorizzato o manuale deve essere effettuata con cadenza biennale.

#### **Il documento INAIL sulla verifica periodica**

Per ponti sospesi e relativi argani sono da intendersi piattaforme (o ponti o navicelle), di qualunque forma geometrica, sollevate da argani a motore o a mano, mediante organi flessibili, destinate al sollevamento di persone e materiali inerenti al lavoro da eseguire.

Gli argani possono essere a tamburo o a puleggia di frizione.

Tali ponti sono macchine che trovano, sin dal 1999, come riferimento dello stato dell’arte, le diverse edizioni della norma EN 18087 in cui sono denominati Suspended Access Equipment (SAE) ovvero piattaforme sospese a livello variabile e classificati in:

- ponti sospesi installati in maniera permanente ovvero Building Maintenance Unit (BMU);
- ponti sospesi installati in maniera temporanea ovvero Temporary Suspended Access Equipment (TSAE).

Nel dettaglio, il documento dopo una introduzione sulle disposizioni in materia di sicurezza generali su tali attrezzature, si articola nella trattazione dei seguenti argomenti:

- comunicazione di messa in servizio e immatricolazione di ponti sospesi e relativi argani;
- richiesta di prima verifica periodica;
- campo d’applicazione;
- riferimenti normativi e loro evoluzione nel tempo,
- scheda tecnica ponti sospesi e relativi argani,
- verbale di prima verifica periodica ponti sospesi e relativi argani.

Il documento si conclude con una:

- appendice – liste di controllo, nella quale è riportato, sotto forma di check list, un elenco non esaustivo degli elementi costituenti l’attività di verifica;
- appendice – documentazione, con le circolari su verifiche e collaudi del Ministero del Lavoro;
- appendice – tabelle di regime di collaudo e verifica ante dm 11 aprile 2011.

#### **Richiesta di prima verifica periodica**

Ricordiamo che, per la prima verifica periodica, il datore di lavoro (ai sensi dell’articolo 71, comma 11 del dlgs 81/2008 e s.m.i. in conformità alla periodicità stabilita dall’allegato VII al medesimo decreto) dovrà farne richiesta all’INAIL utilizzando il servizio telematico CIVA (Certificazione e Verifica, Impianti e Apparecchi) disponibile sul sito INAIL.

*Link di riferimento: <https://www.puntosicuro.it/view-pdf/inail-verifiche-adempimenti-per-i-ponti-sospesi-relativi-argani-AR-20871/>*



# URBANISTICA

## URBANISTICA

### **COMUNE CASNATE CON BERNATE - VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE DEL P.G.T. COMPARTO ARTSANA SPA - CONVOCAZIONE 2° CONFERENZA DI VAS**

L'amministrazione Comunale di Casnate con Bernate rende noto che è stato depositato presso i propri uffici e pubblicato sul sito comunale e piattaforma SIVAS, la documentazione tecnica inerente la variante specifica al piano delle regole del PGT, comparto Artsana Spa.

La riunione si terrà il 12.04.2021 alle ore 10.00 presso il Comune.



## COMUNE DI CASNATE CON BERNATE

PROVINCIA DI COMO

C.A.P. 22070 - Telefono (031) 457211 ☎ - Telefax (031) 564094

Codice fiscale 81001910132 - Partita IVA 00693430134 - C.C.P. Servizio Tesoreria 405225

[www.comune.casnateconbernate.co.it](http://www.comune.casnateconbernate.co.it) e-mail [protocollo@comune.casnateconbernate.co.it](mailto:protocollo@comune.casnateconbernate.co.it)

*Protocollo inserito dal sistema informatico  
TRASMESSA VIA PEC*

Egregio  
SIG. SINDACO  
DEL COMUNE DI GRANDATE  
VIA COMO, 12  
22070 GRANDATE

Egregio  
SIG. SINDACO DEL COMUNE DI  
SENNA COMASCO  
VIA ROMA, 3  
22070 SENNA COMASCO (CO)

Egregio  
SIG. SINDACO DEL COMUNE DI LUISAGO  
P.ZA LIBERTÀ  
22070 LUISAGO (CO)

Egregio  
SIG. SINDACO DEL COMUNE DI FINO  
MORNASCO  
VIA GARIBALDI, 78  
22073 FINO MORNASCO (CO)

Egregio  
SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CUCCIAGO  
VIA SANT'ARIALDO, 2  
22060 CUCCIAGO (CO)

Egregio  
SIG. SINDACO DEL COMUNE DI COMO  
VIA V. EMANUELE II°, 97  
22100 COMO

COLLEGIO DEI GEOMETRI  
DELLA PROVINCIA DI COMO  
VIA RECCHI, 2  
22100 COMO

Spett.le  
COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI  
DELLA PROVINCIA DI COMO  
VIA V. EMANUELE II, 113  
22100 COMO

Spett.le  
ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI COMO  
VIA VOLTA, 62  
22100 COMO

Spett.le  
ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
DELLA PROVINCIA DI COMO  
VIA VOLTA, 54  
22100 COMO

Spett.le  
UNINDUSTRIA COMO  
VIA RAIMONDI n. 1  
22100 COMO  
[unindustriacomo@pec.confindustriacomo.it](mailto:unindustriacomo@pec.confindustriacomo.it)

Spett.le  
UNIONE PROVINCIALE COMMERCIO  
TURISMO SERVIZI – CONFCOMMERCIO  
COMO  
VIA BALLERINI n. 12  
22100 COMO  
[confcommerciocomo@legalmail.it](mailto:confcommerciocomo@legalmail.it)

Spett.le  
CONFARTIGIANATO IMPRESE COMO  
VIALE ROOSEVELT n. 15  
22100 COMO  
[amministrazione@pec.confartigianatoservizicomo.it](mailto:amministrazione@pec.confartigianatoservizicomo.it)

Spett.le  
C.N.A. E DELLA PICCOLA  
E MEDIA IMPRESA  
VIALE INNOCENZO XI n. 70  
22100 COMO  
[cna.como@cert.cna.it](mailto:cna.como@cert.cna.it)

Spett.le  
ANCE COMO  
VIA BRIANTEA n. 6  
22100 COMO  
[ancecomo@legalmail.it](mailto:ancecomo@legalmail.it)

Spett.le  
CONFESERCENTI  
VIA VANDELLI n. 20  
22100 COMO  
[confservizi.como@legalmail.it](mailto:confservizi.como@legalmail.it)

Spett.le  
CONFEDERAZIONE  
ITALIANA AGRICOLTORI  
VIA MORAZZONE n. 4  
22100 COMO  
[cia.agriservice@cia.legalmail.it](mailto:cia.agriservice@cia.legalmail.it)

Spett.le  
COLDIRETTI COMO-LECCO  
VIA PLINIO n. 1  
22070 GRANDATE (CO)  
impresaverde.co@pec.coldiretti.it

Spett.le  
CONFAGRICOLTURA COMO-LECCO  
PIAZZALE CAMERLATA n. 9  
22100 COMO  
confagricolturacomo@pec.it

**OGGETTO : VARIANTE SPECIFICA AL PIANO DELLE REGOLE DEL P.G.T.  
COMPARTO ARTSANA S.P.A.  
PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)  
DEPOSITO CON MESSA A DISPOSIZIONE E CONVOCAZIONE SECONDA CONFERENZA VAS**

L'Amministrazione Comunale del Comune di Casnate con Bernate, nella sua funzione di Autorità Procedente il Responsabile di Servizio dell'Area Tecnica geom. Giuseppina Palermo unitamente Autorità Competente per la VAS – Assessore all'Urbanistica, Lavori Pubblici, Viabilità e Patrimonio arch. Gianluca Corani con il supporto tecnico dell'arch. Giulia Turati, rende noto che è stato depositato e messo a disposizione presso i propri uffici comunali, sul sito comunale e sulla piattaforma informatica di Regione Lombardia SIVAS, la documentazione tecnica inerente la VARIANTE SPECIFICA AL PIANO DELLE REGOLE DEL P.G.T. COMPARTO ARTSANA S.P.A. comprensiva di Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica.

Se interessati potete prendere visione e presentare suggerimenti o proposte, anche a tutela degli interessi diffusi possono essere presentate osservazioni al protocollo comunale negli orari di ricevimento al pubblico oppure trasmesse via posta certificata entro il termine del 07.04.2021.

Si invitano pertanto le SS. LL. a partecipare alla riunione che si terrà il giorno di

**12.04.2021 ALLE ORE 10.00**  
**PRESSO IL COMUNE DI CASNATE CON BERNATE**

Confidando nella Loro presenza, si coglie l'occasione per porgere

Distinti Saluti

**L'AUTORITA' PROCEDENTE  
RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**GEOM. GIUSEPPINA PALERMO**



**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS  
ASSESSORE ALL'URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, VIABILTA' E PATRIMONIO**

**ARCH. GIANLUCA CORANI**



**SUPPORTO  
ALL'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS**

**ARCH. GIULIA TURATI**





## VIGILI DEL FUOCO

### COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO

Guida INAIL 2020 - Focus sulla misura S.3 del Codice di prevenzione incendi

#### La guida pubblicata dall'Inail riguarda il capitolo S.3 del Codice antincendio e la compartimentazione

L'Inail ha pubblicato una guida sulla compartimentazione antincendio e sulle norme contenute nel capitolo S.3 del Codice di prevenzione incendi.

La pubblicazione è il risultato della collaborazione tra Inail, Sapienza Università di Roma, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Il documento, oltre ad un'ampia trattazione teorica contiene alcuni interessanti casi studio; l'obiettivo è quello di illustrare che la vera novità del Codice è rappresentata dalle soluzioni alternative e che, in tale ambito, ciascun professionista antincendio può far valere le proprie competenze e professionalità.

#### La compartimentazione antincendio

La compartimentazione ha la funzione di suddividere l'opera da costruzione in volumi, ciascuno dei quali consentirà di mantenere al proprio interno l'eventuale incendio per un tempo prefissato.

Il compartimento antincendio rappresenta, pertanto, una "cella" continua per la quale le prestazioni di contenimento dell'incendio al suo interno non degradano, almeno per il tempo stabilito dalla classe, in caso di sviluppo di incendio generalizzato.


#### La guida Inail

La pubblicazione contiene esempi di progettazione di alcune attività, redatti focalizzando l'attenzione sulla misura S.3, in relazione alla quale sono state applicate sia soluzioni conformi che una o più soluzioni alternative, anche applicando i metodi suggeriti dal Codice.


#### ILLUSTRAZIONE S.3-2: DETERMINAZIONE DELLE PIASTRE RADIANTI, VISTA IN PIANTA E FRONTALE

In particolare, dopo un doveroso richiamo delle regolamentazioni sopra citate previste dalla misura S.3, i casi studio riguardano:

- la valutazione dell'irraggiamento termico verso un bersaglio esterno all'edificio sorgente;
- la valutazione delle distanze di separazione tra materiali combustibili all'interno di uno stabilimento per attività di produzione, lavorazione e stoccaggio di materiale plastico;
- la valutazione delle distanze di separazione tra materiali combustibili all'interno di uno stabilimento per attività di lavorazione e stoccaggio di olii vegetali;
- la dimostrazione dell'efficienza di una scala protetta benché priva di una chiusura di tipo E-Sa all'interno di un edificio storico adibito ad ufficio;
- la gestione della compartimentazione interna di un'attività ufficio rispetto all'attività secondaria (34.2.C) sita ai piani interrati;



- la compartimentazione di un fienile adottando una soluzione con tecnologia innovativa;
- la compartimentazione in un immobile nel quale sono inseriti uffici facenti capo a diversa titolarità;
- la dimostrazione dell'efficienza della parete di separazione tra due manufatti nell'ambito di un magazzino automatico;
- la dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio all'interno di una warehouse di grandi dimensioni posta all'interno di un unico compartimento multipiano.



## SCENARIO DI INCENDIO PER LA COMPARTIMENTAZIONE – FIAMME E WALL TEMPERATURE A 2230 S


### I contenuti della guida

La prima parte della guida, più teorica, tratta i seguenti aspetti:

- i livelli di prestazione;
- i Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione;
- le soluzioni progettuali;
- la progettazione e la realizzazione dei compartimenti antincendio;
- la distanza di separazione per limitare la propagazione dell'incendio;
- l'ubicazione;
- i metodi per la determinazione della distanza di separazione.

Successivamente vengono riportati i seguenti casi studio:

- Caso studio 1: valutazione irraggiamento termico verso un bersaglio esterno all'edificio sorgente;
- Caso studio 2: stabilimento per attività di produzione e stoccaggio di materiale plastico;
- Caso studio 3: stabilimento per attività di lavorazione e stoccaggio di olii vegetali;
- Caso studio 4: edificio storico adibito ad ufficio;
- Caso studio 5: edificio pluripiano adibito ad ufficio;
- Caso studio 6: compartimentazione di un fienile soluzione con tecnologia innovativa;
- Caso studio 7: magazzino automatico e annesso corpo servizi;
- Caso studio 8: edificio storico adibito ad uffici facenti capo a diversa titolarità;
- Caso studio 9: deposito logistico e smistamento merci.



### **Caso studio sito produttivo**

L'Inail ritiene che l'utilizzo della metodologia del caso studio, normalmente adottata nel campo della ricerca empirica come tecnica che ha la funzione di approfondimento di una questione, nello specifico, possa favorire l'apprendimento dei metodi e degli strumenti offerti dal Codice, illustrandone l'applicazione pratica in contesti reali.

*Link di riferimento: <https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-compartmentazione-antincendio.pdf>*

## **AUTORIMESSE CON SUPERFICIE NON SUPERIORE A 300 M2 - REQUISITI TECNICI ANTINCENDIO**

Il CNPI, in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e con la Rete delle Professioni Tecniche, ha predisposto una linea di indirizzo per "recuperare" ed aggiornare i principali requisiti di sicurezza antincendio delle autorimesse sotto la soglia di assoggettabilità (Allegato 1 del DPR 151/2011), che sono rimaste prive di ogni riferimento normativo dopo l'abrogazione del DM 01/02/1986, sancita dall'entrata in vigore (il 19 novembre 2020) del DM 15/05/2020 "Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa".



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 3 febbraio 2021

Prot.257/GE/df

Pag. 1 di 1

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati  
Ai Signori Consiglieri Nazionali  
LORO SEDI

Oggetto: requisiti tecnici antincendio per le autorimesse con superficie non superiore a 300 m<sup>2</sup>

In riferimento a quanto in oggetto alleghiamo la circolare emanata recentemente dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

Si tratta sostanzialmente di una linea di indirizzo voluta fortemente anche dal CNPI, nata in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e la Rete delle Professioni Tecniche, per “recuperare” ed aggiornare i principali requisiti di sicurezza antincendio delle autorimesse sotto la soglia di assoggettabilità (Allegato 1 del DPR 151/2011), che sono rimaste prive di ogni riferimento normativo dopo l’abrogazione del DM 01/02/1986, sancita dall’entrata in vigore (il 19 novembre 2020) del DM 15/05/2020 “Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa”.

Si ricorda infatti che per la progettazione delle autorimesse con superficie superiore ai 300 m<sup>2</sup> l’unico riferimento normativo è il Codice di prevenzione incendi (DM 03/08/2015 e s.m.i.).

A completamento del quadro normativo sulle autorimesse, si coglie l’occasione per allegare la Linea guida sulle caratteristiche dimensionali delle autorimesse, frutto di un recente lavoro svolto dal Gruppo di Lavoro costituito in seno alla Rete delle Professioni Tecniche, con il nostro concreto contributo.

Si invitano gli Ordini territoriali a diffondere capillarmente i documenti allegati, non solo tra gli iscritti, ma anche presso gli enti locali di Vostro riferimento.

Nel ringraziarvi della consueta collaborazione ci è gradita l’occasione per inviarvi i nostri più cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(Antonio Daniele Barattin)

IL PRESIDENTE  
(Giovanni Esposito)

All.:c.s.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E IL RISCHIO INDUSTRIALE  
Largo Santa Barbara, n. 2 – 00178 Roma, Tel: 06/716363000 E-mail: dc.prevenzionest@vigilfuoco.it

Alle Direzioni Regionali/Interregionale VV.F.

Ai Comandi VV.F.

E, p. c.: All' Ufficio del Capo del C.N.VV.F.

**OGGETTO: Requisiti tecnici antincendio per autorimesse con superficie non superiore a 300 m<sup>2</sup>.**

Con l'emanazione del D.M. 15/5/2020 recante "Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 23 maggio 2020, in vigore dal 19 novembre u.s., è stato abrogato il D.M. 1/2/1986 recante "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili" in cui, oltre alle disposizioni tecniche riferite alle attività soggette al D.P.R. n. 151/2011, erano riportate anche indicazioni relative alle autorimesse c.d. "sotto soglia".

A seguito di tale abrogazione, dal mondo delle professioni è stata avanzata la richiesta di individuare comunque, sotto forma di guida tecnica non cogente a supporto dei progettisti, alcune indicazioni ai fini della prevenzione incendi e sicurezza antincendio anche per le autorimesse con superficie non superiore a 300 m<sup>2</sup>.

A tal proposito, in collaborazione con la Rete delle Professioni Tecniche, è stata elaborata la linea guida allegata alla presente, recante "Requisiti tecnici antincendio per autorimesse con superficie non superiore a 300 m<sup>2</sup>" ed approvata dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi.

In particolare, il suddetto documento fa ampio ricorso al Codice di prevenzione incendi, che può, quindi, costituire un utile riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle autorimesse sotto soglia. Inoltre, anche per ciò che concerne le definizioni adottate nella linea guida si dovrà far riferimento a quanto contenuto nei capitoli G.1 e V.6 del DM 03/08/2015 e s.m.i.

Infine, si coglie l'occasione per dar riscontro ad alcune segnalazioni pervenute da più parti in ordine alla corretta lettura ed interpretazione di alcune tabelle contenute nella regola tecnica allegata al D.M. 15/5/2020; nello specifico, quindi, si rappresenta che:

- *Tabella V.6-2: Caratteristiche minime delle comunicazioni tra compartimenti:* nella colonna 3 alla prima riga (tipologia autorimessa SA, AB, HB), oltre alla nota [3] deve essere prevista anche la nota [5].
- *Tabella V.6-3: Livelli di prestazione per il controllo dell'incendio:* anche per le autorimesse SB, AC, HB deve essere prevista la nota [1].

Di quanto sopra, verrà data formale evidenza in un prossimo aggiornamento della RTV in argomento.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Cavriani)

MMR/GB

## REQUISITI TECNICI ANTINCENDIO PER AUTORIMESSE CON SUPERFICIE NON SUPERIORE A 300 m<sup>2</sup>

Si definiscono i requisiti tecnici antincendio per la progettazione, costruzione e gestione delle autorimesse coperte, aventi superficie complessiva non superiore a 300 m<sup>2</sup>, di seguito denominate “*autorimesse sotto soglia*”.

### Premessa

Le norme tecniche di prevenzione incendi contenute nell'allegato 1 al DM 03/08/2015 e s.m.i. (art. 2, comma 5) possono costituire utile riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle autorimesse sotto soglia. Per le autorimesse esistenti alla data di entrata in vigore del DM 15/5/2020, la presente linea guida non comporta ulteriori adempimenti.

Ai fini dell'applicazione della presente linea guida, si deve far riferimento alle definizioni contenute nei capitoli G.1 e V.6 del DM 03/08/2015 e s.m.i.

### 1. Classificazione delle “*autorimesse sotto soglia*”

- A1 – autorimesse di superficie<sup>1</sup> fino a 100 m<sup>2</sup>
- A2 – autorimesse di superficie superiore a 100 m<sup>2</sup> e fino a 300 m<sup>2</sup>

### 2. Requisiti minimi “*Autorimesse A1*”

- a. La classe di resistenza al fuoco per le strutture portanti e di compartimentazione delle autorimesse non isolate deve essere  $\geq 30$ ; per le autorimesse isolate la classe di resistenza al fuoco delle strutture portanti e di compartimentazione deve essere  $\geq 15$ ; per quelle isolate fuori terra è sufficiente che l'autorimessa sia realizzata con strutture incombustibili.
- b. Le eventuali comunicazioni con locali a diversa destinazione, in prevalenza non aperti al pubblico, devono essere realizzate almeno con porta metallica piena; tale prescrizione non si applica ai locali classificati TM1<sup>2</sup> al paragrafo V.6.3 del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. (*es. cantine*).
- c. Le eventuali comunicazioni con locali a diversa destinazione, in prevalenza aperti al pubblico, devono essere realizzate con porte almeno E30.
- d. Le aperture di smaltimento fumi e calore, realizzate con qualunque tipologia di impiego<sup>3</sup>, devono avere una superficie utile minima complessiva non inferiore a 1/40 della superficie lorda dell'autorimessa e devono aprirsi su spazio a cielo libero.
- e. Il sistema delle vie d'esodo deve consentire agli occupanti dell'autorimessa di raggiungere autonomamente un luogo sicuro, anche in relazione alle loro specifiche necessità. A tal fine si può far riferimento alle modalità indicate dal D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. al Capitolo S.4, paragrafo S.4.9.
- f. Se l'accesso avviene tramite montauto, senza persone a bordo, l'apparecchio elevatore deve essere dotato di un dispositivo che consente al piano di carico di riallinearsi automaticamente al piano di riferimento in caso di mancanza di alimentazione elettrica.
- g. Se l'accesso avviene tramite montauto con persone a bordo, devono essere adottate tutte le misure indicate nel DM 03/08/2015 e s.m.i. – V.6 paragrafo V.6.5.8.
- h. Gli impianti tecnologici e di servizio, compreso l'eventuale montauto, devono essere progettati, realizzati e gestiti secondo la regola dell'arte e in conformità alla regolamentazione vigente.
- i. Nelle autorimesse destinate al ricovero di un numero di veicoli  $> 3$  deve essere installato almeno un estintore di incendio di capacità estinguente minima pari a 21A 89B.

<sup>1</sup> **Superficie complessiva dell'autorimessa** (D.M. 03/08/2015 e s.m.i. - Capitolo V.6 – paragrafo V.6.2, c.2): superficie lorda dell'autorimessa al netto delle pertinenze compartimentate (*La superficie complessiva dell'autorimessa è data dalla somma delle superfici delle aree destinate al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli e dalle eventuali aree destinate ai servizi annessi all'autorimessa e dalle aree TM1 non compartimentate*). Per la definizione di “Superficie lorda” si faccia riferimento al paragrafo G.1.7, punto 9 del D.M. 03/08/2015 e s.m.i.

<sup>2</sup> **TM1** (D.M. 03/08/2015 e s.m.i. - Capitolo V.6 – paragrafo V.6.3) - depositi di materiale combustibile, con esclusione di sostanze o miscele pericolose, con carico di incendio specifico  $q_f \leq 300$  MJ/m<sup>2</sup> e superficie lorda  $\leq 25$  m<sup>2</sup> (*es.: aree o locali destinati a depositi di civile abitazione*)

<sup>3</sup> **SEa, SEb, SEc, SEd, SEe** (Tabella S.8.4 - Capitolo S.8 - D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i)

### 3. *Requisiti minimi "Autorimesse A2"*

- a. Devono essere rispettati i requisiti minimi previsti per le "Autorimesse A1".
- b. Le eventuali comunicazioni con locali a diversa destinazione devono essere realizzate con porte E 30; tale prescrizione non si applica ai locali classificati TMI al punto V.6.3 del D.M. 3 agosto 2015.
- c. Eventuali vie di esodo unidirezionali (corridoi ciechi) devono avere una lunghezza massima di 30 m.
- d. La larghezza delle vie di esodo orizzontali non deve essere inferiore a 800 mm.
- e. La larghezza delle vie di esodo verticali non deve essere inferiore a 900 mm; tale prescrizione non si applica alle vie di esodo verticali ridondanti, comprese eventuali scale interne alle unità abitative comunicanti direttamente con l'autorimessa.
- f. Devono essere installati estintori di capacità estinguente minima pari a 21A 89B distribuiti in modo che, da ciascun punto dell'area protetta, il percorso massimo per raggiungere il più vicino non sia superiore a 30 m.
- g. Le singole aperture di smaltimento fumi e calore, che concorrono alla superficie utile minima complessiva (*non inferiore a 1/40 della superficie lorda dell'autorimessa*), devono essere ciascuna di superficie utile minima non inferiore a 0,1 m<sup>2</sup>.

### 4. *Gestione della sicurezza*

Nelle autorimesse è vietato:

- il deposito di fluidi infiammabili o carburante, in quantità significative, e il loro travaso;
- la presenza e l'impiego di sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- il parcheggio ai piani interrati di veicoli alimentati a GPL privi del sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01;
- il parcheggio, ai piani a quota inferiore a - 6 m, di veicoli alimentati a GPL, anche se muniti del sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01.

### 5. *Indicazioni aggiuntive di sicurezza antincendio*

Qualora siano installati particolari attrezzature o impianti che possano comportare il deposito o il rilascio di quantitativi non trascurabili di sostanze infiammabili o pericolose, deve essere effettuata una specifica valutazione del rischio conseguente per l'adozione delle misure di prevenzione, protezione e gestionali. Un utile riferimento per l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici è costituito dalla Circolare n. 2 del 5/11/2018, prot. n. 15000 della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.



# LINEA GUIDA SULLE CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DELLE AUTORIMESSE

## 1. Introduzione

Con il D.M. 15/05/2020 “*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa*”, è stata emanata la RTV redatta secondo le nuove metodologie di progettazione introdotte dal DM 03/08/2015 e s.m.i.. La RTV sulle autorimesse deve essere utilizzata per la progettazione delle attività individuate al numero 75, di cui all’Allegato I del DPR 151/2011, sia per quelle di nuova costruzione sia per le esistenti.

La nuova RTV, nello spirito del D.M 03/08/2015 e s.m.i., è basata sull’individuazione dei profili di rischio finalizzati a definire una precisa strategia antincendio. Nella regola tecnica approvata, rispetto alle norme tecniche preesistenti, sono stati eliminati quegli elementi prescrittivi di “*architettura tecnica*”, che hanno determinato spesso un largo utilizzo dell’istituto della deroga, come geometrie delle rampe e larghezza delle corsie di manovra, ma che non hanno influenza sull’individuazione dei profili di rischio, né sulle misure di prevenzione e protezione antincendio finalizzate alla limitazione del rischio incendio.

Premesso quanto sopra, tenuto conto che talune indicazioni geometriche erano riportate nella regola tecnica prescrittiva (DM 01 febbraio 1986), al fine di fornire utili elementi ai progettisti che devono oggi avvalersi delle nuove metodologie di progettazione di cui al D.M. 15/05/2020, di seguito sono riportati criteri e valori di buona progettazione, in particolare per le *autorimesse pubbliche*<sup>1</sup>, destinate ad “*autovetture ordinarie*”<sup>2</sup>, non utilizzabili e non vincolanti ai fini delle valutazioni e dei controlli di prevenzione incendi.

Si evidenzia che nella redazione delle presenti indicazioni sono stati considerati gli ingombri medi delle autovetture ordinarie, che attualmente sono maggiormente presenti sul mercato.

La presente linea guida contiene indicazioni valide per tutte le autorimesse, indipendentemente dalla loro assoggettabilità al controllo da parte dei Vigili del Fuoco (Allegati 1 del DPR 151/2011).

<sup>1</sup> **Autorimesse Pubbliche:** autorimesse la cui utilizzazione è aperta alla generalità degli utenti, sia a gestione pubblica che privata.

<sup>2</sup> **Autovetture ordinarie** ai fini delle dimensioni considerate per la redazione delle presenti linee guida, per autovetture ordinarie si intendono quelle di maggior diffusione; cioè quelle con almeno quattro ruote destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 7 posti compreso quello del conducente, con qualsiasi tipologia di alimentazione.

[NB: ai sensi del Nuovo Codice della Strada, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, nella definizione di autovetture sono compresi anche i veicoli aventi nove posti (“sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente). SI precisa che ai fini delle indicazioni del presente documento si è ritenuto di limitarsi alle auto di maggiore diffusione].

## 2. Elementi di progettazione

L'area di parcheggio<sup>3</sup> deve essere organizzata in modo da garantire gli spazi minimi delle corsie per consentire le necessarie manovre per entrare e uscire dagli *stalli*<sup>4</sup> e per poter circolare all'interno dell'autorimessa.

Al fine di garantire un'adeguata fruibilità dell'autorimessa, sono da tenere in considerazione i **valori indicativi** di seguito riportati, relativi ai principali elementi di architettura tecnica, caratterizzanti la geometria di un'autorimessa:

### **AUTORIMESSE PUBBLICHE**

#### **Larghezza minima delle corsie di manovra**

Ai fini della manovra di parcheggio, le corsie *dovrebbero* assumere i seguenti valori di larghezza, anche se le stesse sono organizzate per l'utilizzo a senso unico di marcia o alternato:

- Larghezza **stalli perpendicolari alla corsia** (inclinati 90° rispetto al senso di marcia):  $\geq 5,00$  m
- Larghezza **stalli paralleli alla corsia** (inclinati 0° rispetto al senso di marcia):  $\geq 3,50$  m
- Larghezza **stalli in posizione intermedia** (con inclinazione compresa tra 0° e 90°): la larghezza si ottiene per interpolazione lineare tra i due valori sopra riportati.

Per le corsie di manovra e le corsie di transito<sup>5</sup>, sono ammessi restringimenti puntuali di larghezza non inferiori a 3,00 m, debitamente segnalati (es. segnaletica che evidenzia i restringimenti di corsia, specchi parabolici in corrispondenza dei cambi di direzione delle corsie medesime, ecc.).

#### **Dimensioni minime degli stalli per autovetture**

- Lunghezza stalli:  $\geq 5,20$  m
- Larghezza stalli inclinati e/o perpendicolari rispetto alla corsia di marcia:  $\geq 2,80$  m
- Larghezza stalli paralleli rispetto alla corsia di marcia:  $\geq 2,40$  m

Per gli stalli per la *sosta riservata*<sup>6</sup> per disabili, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di superamento e eliminazione delle barriere architettoniche<sup>7</sup>, dovrebbe essere garantito "uno spazio libero laterale", in adiacenza allo stallo, di larghezza non inferiore a 1,30 m.

<sup>3</sup> **Area di parcheggio:** superficie dell'autorimessa destinata alla manovra e sosta delle autovetture.

<sup>4</sup> **Stallo:** posto autovettura singolo.

<sup>5</sup> **Corsie di transito:** corsie di collegamento fra le corsie di manovra, lungo le quali non sono realizzati stalli di parcheggio.

<sup>6</sup> **Stalli per la sosta riservata** – rif. Codice della Strada art. 40 c. 5 "Gli stalli di sosta riservati alle persone invalide devono essere delimitati da strisce gialle e contrassegnati sulla pavimentazione dall'apposito simbolo; devono, inoltre, essere affiancati da uno spazio libero necessario per consentire l'apertura dello sportello del veicolo nonché la manovra di entrata e di uscita dal veicolo, ovvero per consentire l'accesso al marciapiede".

## Dimensioni, pendenza e curvatura delle rampe

Le rampe dovrebbero avere una pendenza, calcolata con riferimento alla linea di mezzzeria della rampa stessa, non superiore al 20%; si rammenta che i percorsi con rampe aventi pendenza superiore al 20% non sono considerate vie d'esodo<sup>8</sup>.

Le rampe, al netto di marciapiedi o di altri elementi strutturali, dovrebbero avere le seguenti dimensioni minime:

- Rampe rettilinee:
  - ✓ 3,00 m per rampe a senso unico di marcia [3,50 m per rampe rettilinee a senso unico di marcia con ingresso in curva];
  - ✓ 5,00 m per rampe a doppio senso di marcia;
- Rampe curvilinee:
  - ✓ 3,65 m per rampe a senso unico di marcia;
  - ✓ 7,00 m per rampe a doppio senso di marcia;
- Raggio di curvatura<sup>9</sup>: > 7,50 m.

Una rampa a doppio senso di marcia potrà essere di larghezza inferiore (*la larghezza minima dovrebbe essere almeno pari a quella indicata per le rampe analoghe a senso unico di marcia*) se è prevista l'installazione di un dispositivo che regola l'impegno della rampa a senso unico alternato (*per esempio: sistema semaforico*).

## Altezza interna delle autorimesse

L'altezza interna minima delle autorimesse non dovrebbe essere inferiore a 2,00 m, in tutti i punti soggetti al transito e parcheggio di autoveicoli.

## AUTORIMESSE PRIVATE

I dati geometrici di progettazione per le autorimesse pubbliche possono essere assunti come utile riferimento anche per le autorimesse private, ma potranno discostarsi dagli stessi in relazione a specifiche esigenze valutate dal progettista.

<sup>7</sup> **D.M. 14 giugno 1989 n. 236** artt. 4.2.3 e 8.2.3 "parcheggi" (Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20); **D.M. 16/09/1996 n. 503** art. 10 "Parcheggi" (Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, la lunghezza deve essere tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro. Il requisito si intende soddisfatto se la lunghezza del posto auto non è inferiore a 6 m; in tal caso la larghezza del posto auto riservato non eccede quella di un posto auto ordinario) e art. 11 "Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili").

<sup>8</sup> **Vie di Esodo:** rif. D.M. 3 agosto 2015, modificato con D.M. 18 ottobre 2019 [Capitolo S.4 "Esodo" – punto S.4.5.3 "Vie di Esodo"].

<sup>9</sup> **Raggio curvatura:** valore minimo misurato sul filo esterno della carreggiata per rampe unidirezionali oppure misurato sul filo esterno della corsia interna della carreggiata per rampe a doppio senso di marcia.